

Ordinanza, Tribunale di Lecce, Giudice Antonio Barbetta, del 23.12.2022 <u>www.expartecreditoris.it</u>

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE III Sezione civile

Il Giudice dell'esecuzione,

Esaminati gli atti della procedura n. XX/2021 R.G.E.,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 dicembre 2022;

letta la rinuncia agli atti depositata dal creditore procedente;

OSSERVA

Il creditore procedente ha rinunciato alla procedura esecutiva in oggetto per cui residua solo la posizione del creditore intervenuto **Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.** che vanta un credito inferiore alla soglia prevista dall'art. 76 DPR 602/73.

L'art. 76, comma 1 è stato sostituito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, con la seguente previsione:

Ferma la facoltà di intervento ai sensi del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non da corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila Euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Sebbene la norma sia dettata per l'esecuzione esattoriale, deve ritenersi che l'intervento di **Agenzia delle Entrate Riscossione** in una procedura esecutiva ordinaria, se non raggiunge le soglie di cui all'art. 76 DPR 602/1973, è inidoneo a reggere autonomamente l'azione esecutiva (cfr al riguardo Cass. 19270/2014, Trib. Vercelli 6.02.2016), pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva con conseguente cancellazione del pignoramento.

Nella specie l'immobile pignorato è adibito ad uso abitativo per le necessità del debitore, con la conseguenza che l'intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione è inidoneo a reggere autonomamente l'azione esecutiva; pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva con conseguente cancellazione del pignoramento.

POM

Dichiara l'improcedibilità dell'azione esecutiva e l'estinzione del procedimento.

Ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data 1.04.2021, presentazione n.XX, ai nn. XXXXX d'ordine e XXXX particolare.

Autorizza il Conservatore dei RR.II. di Lecce a provvedere alla predetta cancellazione con esonero da ogni responsabilità.

Si comunichi.

Lecce, 23/12/2022

Il Giudice dott. Antonio Barbetta

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy